

CONTRATTO INTEGRATIVO SULLE RISORSE INCREMENTALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DELLA SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 art.1, comma 297 lett. b), come modificato dal D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito in Legge 10 agosto 2023, n. 112 che ha stabilito che il fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di "50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali e al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Le singole università provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale";

VISTO il Decreto Ministeriale n. 809 del 07 luglio 2023, che ha confermato lo stanziamento di "€ 50.000.000 per le finalità di cui all'art. 1, co. 297, lett. b), della l. 30 dicembre 2021, n.234, come modificato dall'art. 5 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle istituzioni universitarie. Le predette risorse sono ripartite tra tutte le istituzioni universitarie in proporzione alla numerosità del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato in servizio presso ciascuna Istituzione alla data del 31 dicembre 2022";

VISTO il Decreto Ministeriale n. 809 del 07 luglio 2023, che ha assegnato alla Scuola IMT Altì Studi Lucca per l'anno 2023 l'importo complessivo di € 45.059, di cui il 50% destinabile alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo;

VISTO il CCNL 2019/2021 del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 18 gennaio 2024 che, all'art. 81, comma 3 lett. t), ha stabilito che sono oggetto di contrattazione integrativa "i criteri per l'assegnazione al personale del 50% delle risorse di cui all'art. 1, comma 297, lett. b) della legge n. 234/2021, in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo";

CONSIDERATO che tutto il personale tecnico amministrativo partecipa al raggiungimento degli obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, come definiti dalla Scuola nel Piano Integrato Attività e Organizzazione;

RITENUTO prioritario valorizzare il contributo che il personale tecnico-amministrativo della Scuola offre al pieno raggiungimento di suddetti obiettivi;

VISTA l'avvenuta certificazione da parte del Collegio dei revisori con verbale del 6/12/2024

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2024

Le parti concordano

Articolo 1. Campo di applicazione e durata dell'accordo

1. Il presente accordo si applica al personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato e determinato della Scuola IMT Altì Studi Lucca in servizio nell'anno 2024. E' escluso il personale tecnologo a tempo determinato di cui all'art. 24 bis della Legge n. 240/2010.
2. Il presente accordo si applica con riferimento alle risorse stanziare nel Fondo di Finanziamento Ordinario a partire dall'anno 2023 e resta valido ed efficace fino alla sottoscrizione di un nuovo e diverso accordo in materia tra le Parti.

Articolo 2. Criteri di assegnazione delle risorse

1. Al fine di valutare l'apporto del personale al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, le parti concordano di prendere a riferimento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, contenente gli obiettivi dell'amministrazione della Scuola, corredati da relativi indicatori e target.
2. Le parti concordano di erogare annualmente le risorse oggetto del presente accordo al personale tecnico amministrativo in servizio nell'anno di competenza delle risorse nel rispetto del limite massimo pro capite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo, sulla base dei seguenti criteri:
 - a. l'importo pro-capite verrà determinato rapportando le risorse destinate annualmente dal MUR all'Ateneo al numero degli aventi diritto effettivamente in servizio nell'anno di riferimento, considerando l'eventuale presa di servizio/cessazione nel corso dell'anno e rapportando l'importo in base al numero di mesi lavorati, computando a tal fine le frazioni di mese superiori a quindici giorni; le eventuali somme non spese sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo;
 - b. sono equiparate alla presenza in servizio, oltre alle ferie e alle giornate di riposo compensativo, le assenze per day hospital, per ricovero ospedaliero, per gravi patologie, per infortunio sul lavoro o causa di servizio, per congedo di maternità e parentale, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, per donazione di sangue e midollo osseo, per permessi elettorali, per permessi sindacali e RLS, per distacco sindacale nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i permessi di cui all'articolo 33, (commi 3, 6 e 7), della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - c. per il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale l'indennità è ridotta nella stessa misura dell'orario di lavoro;
 - d. al dipendente in posizione di comando non è prevista l'erogazione dell'indennità;
 - e. le risorse in esame vengono ripartite al personale che abbia ottenuto una valutazione della performance individuale così come definita nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Scuola, superiore al 60%, in base ai seguenti parametri:

1. Operatori: 0,925
2. Collaboratori: 0,950
3. Funzionari: 0,975
4. Elevate Professionalità: 1

Articolo 3. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente accordo acquisisce la sua efficacia dopo la certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e dopo l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'articolo 8, comma 8, del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 18 gennaio 2024 e dall'art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs. n.165/2001.